



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

ACCORDO DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ATENEO PER L'APPLICAZIONE DELLA DIVISIONE DEL FONDO DERIVANTE DA ATTIVITA' IN CONTO TERZI O DA PROGRAMMI COMUNITARI – OVERHEAD –

Accertato che ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. q) del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 l'utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi comunitari è oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

Visto il D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni in L. 6/8/2008 n. 133;

La Parte Pubblica e la Parte Sindacale, in data 16 Luglio 2010

concordano la seguente metodologia di divisione del fondo destinato a tutto il personale in servizio nella Scuola derivante da attività in conto terzi o da programmi comunitari.

- 1) Verranno individuati i progetti la cui quota destinata al personale è superiore all'importo di € 700,00. Per tali progetti verrà destinata una quota a coloro che si sono particolarmente impegnati nella loro gestione e rendicontazione – individuati dal Responsabile del progetto sentito il parere del Capo Struttura – secondo i seguenti parametri:
 - € 100,00 qualora si tratti di singola persona coinvolta nella gestione e rendicontazione del progetto;
 - € 80,00 qualora ci siano 2 o più persone coinvolte nella gestione e rendicontazione del progetto;
- 2) Il residuo delle quote dei progetti di cui al punto 1) unitamente alle quote destinate al personale dei progetti con un importo inferiore a € 700,00 saranno divisi tra tutto il personale sulla base della scheda di valutazione – punto D – redatta ai fini della divisione del fondo incentivante dell'anno di riferimento per le categorie B, C e D e sulla base della scheda redatta ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato per gli appartenenti alla categoria EP, rettificati con i coefficienti di presenza.

Considerato che i valori di partenza delle due schede sono diverse, i punteggi raggiunti saranno normalizzati ad una base di 100.

- 3) Dalla divisione del fondo verrà comunque escluso il personale neo-assunto che nell'anno ha meno di 2 mesi di servizio.

Qualora un dipendente sia destinatario di compensi liquidati direttamente su un progetto, ad esclusione dei compensi di cui al punto 1), non potrà partecipare alla divisione comune di quel progetto.

- 4) La quota massima liquidabile ai sensi del punto 1) non potrà superare la quota media pro-capite della distribuzione di cui al punto 2).

La Parte Pubblica

La Parte Sindacale